



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**ORDINANZA n. 81 del 29-09-2016**

**Comando Polizia Municipale**

**OGGETTO: APPOSIZIONE TEMPORANEA DI SEGNALETICA STRADALE LARGO CASTELLO E PIAZZA SAN TOMMASO**

## **IL C O M A N D A N T E**

PRESO ATTO della richiesta pervenuta a firma del Presidente pro-tempore del "Movimento Turismo Vino Abruzzo" Sig. Nicola D'Auria, avente ad oggetto "il Cammino dei Vignandanti", acquisita al protocollo Generale dell'Ente al n° 20160025990 del 13-09-2016, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una temporanea segnaletica adeguata alle esigenze della manifestazione ed a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l'integrazione della segnaletica stradale;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre idonea segnaletica stradale temporanea che vada ad integrare quella ivi esistente con il precipuo scopo di garantire, il più possibile, la viabilità veicolare e pedonale;

VISTI

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

## **ORDINA**

**che il giorno 2 ottobre 2016**

in Largo Castello e Piazza San Tommaso (tratto adiacente la Cattedrale) sia vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 7:00 alle ore 10:00, ad eccezione dei veicoli autorizzati.

**La Polizia Locale, a mezzo di personale idoneo, curerà la regolare apposizione della menzionata segnaletica, avendo cura di ultimare le operazioni almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della stessa.**

L'eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento, ovvero ogni altro provvedimento contingente in merito alla disciplina della circolazione che dovesse rendersi necessario in relazione alle esigenze del momento è rimessa alla valutazione discrezionale del Comando della Polizia Locale, che, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza, che entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale.

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge, avendo cura di darne copia ai seguenti soggetti:

- Organizzazione dell'evento;
- Compagnia Carabinieri di Ortona;
- Corpo dei VV.F.;
- Locale Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica;

Si avverte che:

A norma dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

**IL COMANDANTE**  
MUCCIANTE MAURIZIO